

Condizioni Generali di Acquisto delle compagnie Italiane del gruppo MAHLE

1. Condizioni di acquisto:

Premesse generali

1.1 Tutti i rapporti contrattuali sorti a seguito di ordini emessi dalle società MAHLE Componenti Motori Italia s.p.a., MAHLE Valve Train Italia s.r.l. e/o Glacier Vandervell Italy s.r.l. (di seguito indicate come "MAHLE", sia congiuntamente, sia individualmente considerate) concernenti l'acquisto di materie prime o altri materiali, macchine utensili o altri servizi vari (di seguito, al singolare la "Fornitura", al plurale, le "Forniture") sono regolati dalle presenti condizioni generali (di seguito, le "Condizioni Generali") e da quelle particolari espresse negli ordini (di seguito, le "Condizioni Speciali"), nonché nei capitolati e nelle specifiche generali e speciali concernenti l'esecuzione degli ordini e portati a conoscenza del fornitore (di seguito, il "Fornitore").

MAHLE e il Fornitore sono altresì definiti congiuntamente come le "Parti".

1.2 Le Condizioni Generali, così come le eventuali Condizioni Speciali, si ritengono accettate dal Fornitore anche se difformi dalle condizioni generali o particolari di Fornitura di quest'ultimo. L'esecuzione degli ordini non implica in alcun caso l'accettazione da parte di MAHLE delle condizioni generali o particolari di fornitura adottate dal Fornitore; le condizioni di fornitura del Fornitore si intendono valide solo se espressamente accettate da MAHLE per iscritto.

1.3 Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive alle presenti Condizioni Generali dovranno essere patuite espressamente per iscritto.

1.4 MAHLE riconosce come vincolanti unicamente i propri ordini muniti della firma del proprio personale autorizzato (di seguito al plurale, gli "Ordini", al singolare, l'"Ordine").

1.5 MAHLE si riserva la facoltà di modificare gli Ordini in relazione alle Forniture, in particolare per quanto concerne i dettagli costruttivi e le modalità di esecuzione, dandone immediata comunicazione al Fornitore. Nel caso in cui una modifica richiesta da MAHLE comporti una variazione sostanziale dei costi o degli altri termini e condizioni della Fornitura, il Fornitore potrà richiedere per iscritto la rinegoziazione di detti termini e condizioni entro [5] giorni dalla richiesta di modifica inoltrata da MAHLE, decorsi inutilmente i quali si applicheranno i termini e le condizioni originariamente convenuti per quell'Ordine. Il Fornitore si impegna a garantire a MAHLE le migliori condizioni di mercato per quanto concerne prezzi, sconti, termini di pagamento, garanzie e tecnologie.

2. Consegna e trasporto

2.1 I termini di consegna delle Forniture indicati nell'Ordine si intendono essenziali e vincolanti. In caso di ritardo nella consegna, impregiudicati gli altri rimedi previsti dalla legge, il Fornitore sarà

tenuto a corrispondere a MAHLE, a titolo di penale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 cod. civ., fatta salva ogni diversa quantificazione specificata nelle Condizioni Speciali o nell'Ordine, una somma pari al [1]% dell'importo delle Forniture non consegnate per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del [10]% del suddetto importo e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

2.2 Gli eventuali quantitativi di materie prime o altri materiali (di seguito le "Merci"), consegnati in eccedenza o in anticipo rispetto al richiesto, potranno essere respinti in qualsiasi momento. Se consegnati in anticipo, qualora accettati, la liquidazione della fattura avverrà, in ogni caso, con un ritardo pari all'anticipo sulla data di consegna. Se consegnati in eccedenza, rispetto al quantitativo indicato, MAHLE si riserva di addebitare al Fornitore le spese di magazzinaggio della Fornitura in eccesso.

2.3 Salvo che sia diversamente indicato, le Forniture si intendono effettuate franco stabilimento MAHLE o altra località indicata nell'Ordine con spese e rischio del trasporto a carico del Fornitore.

2.4 Le Forniture dovranno in ogni caso essere accompagnate da bolla di consegna o altro documento di trasporto equipollente, che rechi il numero dell'Ordine e la data di emissione, oltre alla specificazione dei beni, semilavorati o prodotti finiti e servizi, oggetto della Fornitura.

3. Documentazione

3.1 Ogni Fornitura avente ad oggetto macchine e/o attrezzature dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di conformità alle direttive europee di prodotto applicabili e ad eventuali norme tecniche di riferimento;
- marcatura CE;
- manuali d'uso e manutenzione, nonché relativi schemi e liste di ricambi in lingua italiana; e
- certificati di pressione e/o potenza sonora misurata secondo le norme tecniche di riferimento.

4. Accettazione delle forniture

4.1 La semplice consegna al personale ricevente di MAHLE non implica accettazione delle Forniture. L'accettazione definitiva avviene solo dopo le verifiche effettuate presso lo stabilimento di MAHLE nelle reali condizioni di utilizzo della Fornitura. Eventuali carenze riscontrate dovranno essere ripristinate a cura del Fornitore.

5. Garanzie del fornitore

5.1 Il Fornitore espressamente dichiara e garantisce che le Forniture:

- (i) sono eseguite in conformità alle specifiche tecniche, le prescrizioni e le istruzioni indicate da MAHLE nell'Ordine, nel capitolato tecnico (ove predisposto) o in ogni altro documento contrattuale, e
- (ii) sono esenti da qualsivoglia vizio, difformità o difetto (sia occulto sia apparente), pienamente idonee all'uso a cui sono destinate e, ove previsto, correttamente funzionanti nonché eseguite a perfetta regola d'arte secondo i più alti standard qualitativi e i più recenti ritrovati tecnici.

5.2 La garanzia per vizi, difetti e/o non conformità di cui alla clausola 5.1 che precede viene prestata per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna della Fornitura stessa.

5.3 MAHLE potrà denunciare al Fornitore eventuali vizi, difetti, e/o non conformità (sia occulte sia apparenti) entro [60 giorni] dalla scoperta degli stessi.

5.4 A seguito di tale denuncia, impregiudicati gli altri rimedi previsti dalla legge, il Fornitore dovrà provvedere prontamente e senza alcun indugio, a proprie cura e spese, all'eliminazione del vizio, del difetto o della non conformità oggetto di denuncia, anche presso terzi che verranno indicati da MAHLE.

5.5 Qualora il Fornitore non provveda ad effettuare tempestivamente tali interventi in garanzia, ovvero sussistano particolari ragioni d'urgenza, sarà facoltà di MAHLE procedere direttamente alla loro esecuzione, avvalendosi del proprio personale e/o dell'opera di terzi, con addebito delle relative spese ed oneri a carico del Fornitore.

5.6 Resta peraltro inteso che, fatto salvo quanto previsto alle clausole 5.4 e 5.5 che precedono, rimane impregiudicato il diritto di Mahle

- (i) ad essere tenuta indenne e manlevata da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare da forniture da essa effettuate verso clienti finali che risultino affette dal medesimo vizio, difetto e/o non conformità denunciato al Fornitore;
- (ii) ad essere in ogni caso risarcita da tutti i danni (comprensivi, tra gli altri, dei costi sostenuti per la denuncia e le conseguenze pregiudizievoli derivanti da eventuali fermi di produzione) subiti in conseguenza dell'esistenza del vizio, del difetto o della non conformità e/o della mancata o ritardata eliminazione degli stessi, danni che Mahle si riserva di quantificare e fatturare a consuntivo direttamente al Fornitore.

5.7 Gli interventi effettuati in garanzia saranno a loro volta coperti da garanzia per un periodo di [24 mesi] decorrenti dal completamento degli interventi medesimi e dalla loro accettazione da parte di MAHLE.

6. Ulteriori obblighi del fornitore

6.1 Il Fornitore espressamente dichiara e garantisce che le Forniture saranno realizzate in conformità a tutte le vigenti norme applicabili sia nel paese di produzione, che in quello di vendita, ivi compresa la normativa relativa alla sicurezza, all'ambiente, all'energia elettrica, nonché quella riguardante l'immagazzinamento, la movimentazione, il riciclaggio, l'eliminazione o lo smaltimento dei materiali.

Il Fornitore espressamente dichiara e garantisce un tempestivo adempimento a tutti gli oneri, incombenti e prescrizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ("REACH"). In nessun caso MAHLE potrà essere considerata responsabile per la mancata registrazione o pre-registrazione da parte del Fornitore e/o suoi danti causa dei prodotti chimici oggetto di Fornitura ai sensi di quanto prevede il richiamato Regolamento.

6.2 Il Fornitore prende atto e riconosce che MAHLE ha ottenuto nei suoi siti produttivi le certificazioni di conformità ISO 9001:2000 (MAHLE Componenti Motori Italia s.p.a. e Glacier Vandervell Italy s.p.a.), ISO TS 16949:2002 (MAHLE Componenti Motori Italia s.p.a., MAHLE Valve Train Italia s.r.l. e Glacier Vandervell Italy s.p.a.), nonché ISO 14001:2004 (MAHLE Componenti Motori Italia s.p.a. e Glacier Vandervell Italy s.p.a.); conseguentemente il Fornitore di materiali diretti (ad esclusione dei materiali ausiliari, di consumo e servizi) dichiara e garantisce di aver ottenuto, o di aver dato avvio alla procedura per ottenere nei suoi siti produttivi le medesime certificazioni di conformità, o di essere comunque in grado di assicurare che le Forniture saranno eseguite in conformità e stretta osservanza degli standard previsti dalle suddette certificazioni e/o loro successive modifiche e integrazioni. Al riguardo, il Fornitore prende altresì atto che MAHLE avrà diritto di verificare, se richiesto anche unitamente ai propri clienti finali, che le Forniture oggetto degli Ordini siano realizzate in conformità ai suddetti standard mediante visite presso gli stabilimenti del Fornitore, dandone opportuno preavviso.

Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevare MAHLE da ogni e qualsivoglia costo, spesa, onere o altra conseguenza pregiudizievole e/o pretesa di risarcimento del danno avanzata nei confronti di MAHLE in ragione di una violazione della normativa applicabile.

6.3 Il Fornitore dovrà inoltre garantire il rispetto della normativa ADR (Accord Dangereuses par Route) e di tutte le prescrizioni ivi contenute, in particolare per quanto riguarda durante il carico, il trasporto e lo scarico di merci pericolose.

7. Ispezioni e auditing

7.1 MAHLE avrà diritto, durante l'esecuzione dell'Ordine, di effettuare direttamente o a mezzo di suoi rappresentanti:

- (i) ispezioni sulle Forniture mediante visite presso

gli stabilimenti del Fornitore e dei suoi eventuali subappaltatori, dando un preavviso di [5] giorni. Le ispezioni sono effettuate a discrezione e a spese di MAHLE e non liberano il Fornitore da alcuna obbligazione o responsabilità;

(ii) verifiche sui libri e i documenti del Fornitore e dei suoi eventuali subappaltatori, connessi all'esecuzione dell'Ordine, dando un preavviso di [5] giorni. MAHLE si impegna ad adottare tutte le cautele opportune per mantenere la riservatezza sui documenti oggetto di verifica.

8. Diritto di trattenuta

8.1 Nel caso in cui venga accertato l'inadempimento di un Ordine da parte del Fornitore, MAHLE avrà diritto di trattenere le somme dovute per Forniture anteriori, anche se non relative all'Ordine inadempito, a copertura delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dell'inadempimento stesso.

9. Forza maggiore

9.1 Nessuna delle Parti sarà considerata responsabile dell'inadempimento di una delle proprie obbligazioni qualora sia in grado di provare che tale inadempimento sia stato provocato da un evento di forza maggiore.

9.2 Per evento di forza maggiore si intende un evento al di fuori del controllo delle parti, che non poteva essere ragionevolmente previsto ed evitato. A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che si considereranno "eventi di forza maggiore": eventi di guerra, sommosse e rivoluzioni, cataclismi naturali, esplosioni, incendi. In nessun caso saranno considerati eventi di forza maggiore gli scioperi dei dipendenti delle Parti.

9.3 Al verificarsi di un evento di forza maggiore, la parte debitrice dovrà adottare ogni provvedimento necessario o utile per limitarne gli effetti e notificherà immediatamente il verificarsi di tale evento all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo telefax, descrivendo i fatti, le conseguenze e i provvedimenti che intende adottare immediatamente. In tali casi, i termini di consegna si intendono prorogati per un numero di giorni pari alla durata delle circostanze suddette. La circostanza di forza maggiore non può essere invocata qualora essa sorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto.

10. Proprietà industriale e intellettuale

10.1 Nel caso in cui, in collegamento con lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo effettuati in esecuzione dell'Ordine, il Fornitore realizzi invenzioni, brevettabili o meno, ovvero opere dell'ingegno, egli è tenuto a darne comunicazione a MAHLE ed a mettere a sua disposizione tutte le informazioni e la documentazione utile o necessaria per la realizzazione delle stesse, concedendo contestualmente a MAHLE il diritto di licenza gratuito

per la produzione o riproduzione (sia direttamente che per il tramite di terzi) e per la vendita e l'uso, in Italia ed all'estero. Nel caso in cui i lavori di cui sopra siano stati eseguiti dal Fornitore in esecuzione di uno specifico incarico di MAHLE, l'invenzione e i relativi titoli di privativa industriale, i disegni ed in generale tutti i risultati ottenuti nonché le opere d'ingegno saranno di proprietà di MAHLE.

10.2 Il Fornitore espressamente dichiara e garantisce che la realizzazione delle Forniture non viola alcun diritto di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi, sia in Italia che all'estero. Il Fornitore si impegna, pertanto, a tenere indenne e manlevare MAHLE da eventuali pretese e rivendicazioni avanzate da terzi per violazione di brevetti, licenze, know-how ed in genere diritti di proprietà intellettuale e/o industriale relativi ai beni forniti a MAHLE. Nel caso di contenziosi relativi a tali titoli di privativa industriale, il Fornitore si impegna ad intervenire e sostituirsi a MAHLE assicurandone la difesa, qualora la stessa ne faccia richiesta e, in ogni caso, a rimborsare a quest'ultima tutte le spese, oneri e le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare.

11. Divieto di subappalto

11.1 Il Fornitore dovrà eseguire direttamente le Forniture essendo espressamente esclusa la possibilità da parte del Fornitore di affidare a terzi l'esecuzione, totale o parziale, in subappalto o a cottimo, delle Forniture medesime, salvo il caso di espressa autorizzazione in forma scritta di MAHLE.

11.2 Qualora, durante l'esecuzione dell'Ordine, il Fornitore ritenesse opportuno affidare a terzi l'esecuzione in tutto o in parte delle Forniture, il Fornitore dovrà darne comunicazione con congruo anticipo a MAHLE la quale, a proprio insindacabile giudizio, deciderà se e a quali limiti e condizioni autorizzare l'affidamento dell'esecuzione delle Forniture a terzi.

11.3 Resta peraltro inteso che il Fornitore resterà l'unico responsabile nei confronti di MAHLE per la corretta esecuzione dell'Ordine. A tal fine il Fornitore si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare MAHLE da ogni e qualsivoglia pretesa, costo, spesa, onere, richiesta di risarcimento danni avanzata dai subappaltatori e/o dai terzi in ragione dell'esecuzione delle Forniture.

12. Obbligo di assicurazione

12.1 Salvo che non sia diversamente indicato nelle Condizioni Speciali o nell'Ordine, il Fornitore è obbligato a contrarre con primaria compagnia di assicurazione:

- (i) una polizza di assicurazione che garantisca una adeguata copertura contro i rischi di responsabilità da prodotto, nonché contro qualsivoglia danno e rischio relativo, in generale, agli stabilimenti, ai macchinari e/o attrezzature, alle proprietà del fornitore e alle campagne di richiamo e
- (ii) una polizza di assicurazione contro i rischi

della responsabilità civile verso terzi (ivi inclusi la stessa MAHLE e il suo personale dipendente) per danni cagionati a persone, animali e cose da atti eseguiti o ordinati dal Fornitore, da dipendenti del Fornitore o da eventuali subappaltatori nel corso di esecuzione di un Ordine.

13. Varie

13.1 I disegni forniti da MAHLE non possono essere copiati od utilizzati in altro modo e devono essere restituiti non appena terminato l'uso per cui sono stati consegnati.

13.2 In relazione alle Forniture effettuate, il Fornitore si impegna a fornire a MAHLE gli eventuali necessari pezzi di ricambio per un periodo di 15 anni a prezzi correnti di mercato e comunque a garantire alla stessa MAHLE una produzione continua.

13.3 Il Fornitore nell'esecuzione di un Ordine, laddove possibile e previa espressa richiesta di MAHLE, si impegna ad utilizzare materiali riciclati per la produzione e contrassegnarli di conseguenza.

13.4 Il Fornitore, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2000/53/CE, deve predisporre a proprie spese che tutte le informazioni concernenti le relative Forniture siano contenute in un Database IMDS. (International Material Data System, www.mdsystem.com) L'inserimento IMDS per tutti i nuovi articoli è una componente e precondizione necessaria per l'approvazione iniziale di ogni nuova fornitura di materiali diretti (sono esclusi i materiali ausiliari, di consumo e i servizi).

14. Clausola risolutiva espressa

14.1 Il rapporto contrattuale regolato dalla presente Condizioni Generali s'intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta di MAHLE, nell'ipotesi in cui il Fornitore sia inadempiente alle obbligazioni di cui agli articoli 1.6 (Condizioni di mercato), 6.2 (Certificazioni di conformità), 6.3 (Rispetto normativa ADR), 10 (Proprietà industriale e intellettuale), 11 (Divieto di subappalto), 12 (Obbligo di assicurazione), 13.1 (Riservatezza), 13.3 (Utilizzo materiali riciclati).

14.2 Nel caso in cui si avvalga della possibilità prevista dall'art. 14.1, MAHLE avrà in ogni caso la facoltà di trattenere le Forniture già effettuate, pagandone il prezzo corrispondente, dedotto un importo pari al [10%], a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

15. Legge applicabile e foro competente

15.1 Le presenti Condizioni Generali e tutti i rapporti contrattuali in essere e che verranno ad esistenza tra MAHLE e il Fornitore saranno regolati dalla legge italiana. Resta inteso tra le Parti che è espres-

samente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.

15.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in relazione alle presenti Condizioni Generali e/o all'esecuzione degli Ordini, saranno esclusivamente devolute alla competenza del Foro del luogo in cui ha sede la società del gruppo MAHLE che ha emesso l'Ordine. MAHLE si riserva, tuttavia, il diritto di scegliere quale Foro competente, quello del luogo di domicilio / sede del Fornitore.

Stato: Maggio, 2008

Per presa visione ed accettazione delle presenti condizioni generali

.....
Il Fornitore
(Data, firma e timbro)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Fornitore approva specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli 1.5 e 1.5 (Condizioni di acquisto), 2.1 e 2.3 (Consegna e trasporto), 5 (Garanzie del Fornitore), 6 (Ulteriori obblighi del Fornitore), 7 (Ispezioni e auditing), 8 (Diritto di trattenuta), 11 (Divieto di subappalto), 12 (Obbligo di assicurazione), 14 (Clausola risolutiva espressa) e 15 (Legge applicabile e foro competente).

.....
Il Fornitore
(Data, firma e timbro)